



ADM

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI

DIREZIONE TERRITORIALE VENETO E FRIULI-VENEZIA GIULIA

UADM VENETO 4 - SEDE TREVISO

Area “Servizi Generali e relazioni con il pubblico”

Prot. [come da segnatura]

Treviso, [come da segnatura]

A: CONFINDUSTRIA VENETO EST
CVE@PEC.CONFINDUSTRIAVENESTT.IT

CAMERA DI COMMERCIO TV-BL
CCIAA@PEC.TB.CAMCOM.IT.IT

CONFAPI TREVISO
CONFAPITREVISO@PEC.IT

CONFARTIGIANATO TREVISO
INFO.TV@PEC.CONFARTIGIANATOTREVISO.IT

CONFAGRICOLTURA TREVISO
CONFAGRICOLTURATREVISO@CONFAGRICOLTURA.LEGALMAIL.IT

ORDINE DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI
CONTABILI DI TREVISO
ORDINE.TREVISO@ODCECTV.LEGALMAIL.IT

ASSOTIR VENETO
SEGRETERIAVENETO.SISTEMA@ASSOTIR.IT

OGGETTO: Circolare 27/2025. Officine di produzione di energia elettrica di cui all’art. 52, comma 3, lettera b) del TUA. Modalità semplificate di tenuta delle contabilità da parte dell’esercente.

La **Circolare 27/2025** dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha introdotto importanti **semplificazioni nella gestione contabile dei flussi energetici** per le officine di produzione di energia elettrica, in particolare quelle disciplinate dall’art. 52, comma 3, lett. b) del Testo Unico Accise (TUA). Tuttavia, queste semplificazioni si applicano **solo agli impianti che non generano carico d’imposta**, ovvero che non sono soggetti ad accisa sull’energia prodotta.

Essere “non soggetti ad accisa” significa che, per legge e in base alle caratteristiche tecniche o all’uso dell’energia, **non si è tenuti al pagamento dell’accisa**. Rientrano in questa categoria, ad esempio:

31100 – Treviso, Via Santa Barbara n. 7
Tel. +39 0422 299211

PEC: uadm.veneto4@pec.adm.gov.it / E-mail: uadm.veneto4@adm.gov.it



ADM

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI

DIREZIONE TERRITORIALE VENETO E FRIULI-VENEZIA GIULIA

UADM VENETO 4 - SEDE TREVISO

Area “Servizi Generali e relazioni con il pubblico”

- gli impianti alimentati esclusivamente da fonti rinnovabili con potenza fino a 20 kW;
- gli impianti che autoconsumano energia per usi specifici (come mezzi di trasporto o impieghi militari);
- l'energia impiegata in determinati processi industriali (chimici, metallurgici, ecc.);
- l'energia venduta in configurazioni impiantistiche come i SEU o SSPC.

Nel caso specifico trattato dalla circolare, si fa riferimento a impianti da fonti rinnovabili **con potenza superiore a 20 kW**, il cui consumo avviene **all'interno dello stesso sito produttivo, escludendo usi abitativi**. Questo significa che l'energia deve essere utilizzata solo per fini produttivi aziendali e non può alimentare abitazioni, alloggi aziendali o foresterie, che devono avere un proprio punto di prelievo (POD) separato.

I soggetti che possono beneficiare maggiormente di questa semplificazione sono:

- le imprese titolari di officine elettriche che rientrano nei requisiti di esenzione;
- i professionisti che le assistono nella gestione degli adempimenti;
- e in particolare, coloro che operano in regioni dove la **vidimazione dei registri** era ancora obbligatoria e con cadenza annuale.

Dal 1° aprile 2025, alcune Direzioni Territoriali (Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Marche) hanno comunicato che **la vidimazione dei registri non è più obbligatoria**. Tuttavia, non tutti gli uffici locali hanno recepito uniformemente questa disposizione: ad esempio, l'ufficio di Verona continua a richiederla, in quanto la Direzione ha lasciato libertà decisionale ai singoli uffici.

Questa semplificazione si inserisce in un percorso avviato già nel 2015 con la delibera ARERA 595/2014, che aveva eliminato l'obbligo di invio delle dichiarazioni di consumo al GSE. Tuttavia, **dal 2026** la dichiarazione di consumo passerà da **annuale a semestrale**, e non è ancora chiaro se anche gli impianti esenti da accisa saranno tenuti a presentarla. Le associazioni di categoria hanno già chiesto chiarimenti all'Agenzia, ma al momento non ci sono risposte ufficiali.

Un punto centrale della circolare è la possibilità di **tenere il registro in modalità non vidimata**. Questo significa che non è più necessario far timbrare preventivamente il registro dall'Ufficio delle Dogane. Il registro può essere compilato e conservato su supporto cartaceo o elettronico, secondo le modalità già definite dall'ufficio competente. Il vantaggio è evidente: si elimina una procedura burocratica annuale, con risparmio di tempo e risorse. Rimane comunque l'obbligo di annotazione mensile, conservazione per cinque anni e disponibilità per eventuali controlli.

Tuttavia, ci sono dei rischi. Il principale è **l'errata applicazione delle condizioni di esenzione**: ad esempio, se l'impianto utilizza anche generatori non rinnovabili o se l'energia alimenta anche una casa del custode, si perde il diritto alla semplificazione. Altri rischi includono omissioni nella comunicazione di variazioni impiantistiche o errori nella tenuta del registro, che possono comportare **sanzioni amministrative o penali**, oltre a eventuali recuperi d'imposta.



ADM

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI

DIREZIONE TERRITORIALE VENETO E FRIULI-VENEZIA GIULIA

UADM VENETO 4 - SEDE TREVISO

Area “Servizi Generali e relazioni con il pubblico”

Infine, per rientrare nel nuovo regime, **non è necessaria alcuna richiesta formale**: se l'impianto rispetta i requisiti (rinnovabile, autoconsumo nello stesso sito, non abitativo), il soggetto può **chiudere il registro vidimato alla fine dell'anno finanziario e aprire un nuovo registro non vidimato** per l'anno successivo.

Si prega di diffondere il contenuto della presente a tutti i vs. iscritti.

IL DIRIGENTE dell'UFFICIO

Carlo COSENTINO

firmato digitalmente